Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 dicembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 28 DICEMBRE 1956:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

(5206)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956
registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956
registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 246

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« A VIVENTI »

MODIANO Guido, sottotenente pilota:

« Giovane pilota da caccia, in azioni su territorio nemico e in mare aperto, dava costante prova di ardimento e perizia, distinguendosi particolarmente in tre rischiosi combattimenti, durante i quali abbatteva un velivolo e contribuiva efficacemente all'abbattimento di molti altri ».

Cielo dell'A.S. e del Mediterraneo, 8 dicembre 1941-14 giugno 1942

MASTROPIETRO Fiore, maresciallo pilota di 1ª classe:

« Intrepido pilota da caccia, durante un intenso duro ciclo operativo compiva numerose azioni di bombardamento in picchiata, mitragliamento, scorta convogli, crociere. In una di queste azioni, benchè ferito e col velivolo danneggiato, riusciva ad atterrare in un nostro aeroporto avanzato. In combattimento aereo abbatteva individualmente due aeroplani nemici ».

Cielo dell'A.S., marzo 1941-gennaio 1943

BIGOTTI Pietro, maresciallo pilota:

« Esperto pilota e valoroso combattente da caccia e di velivolo plurimotore. In una delle numerose azioni di guerra svolte sul fronte Greco, per effettuare il rifornimento di truppe accerchiate, non esitava ad abbassarsi notevolmente al di sotto delle quote minime previste. La intensa attività contraerea colpiva in più parti il suo velivolo ed arrestava un motore laterale. Ciò nonostante insisteva nell'azione e portava coraggiosamente a termine l'aerorifornimento ».

Cielo di Jugoslavia, Montenegro e del Mediterraneo, 11 maggio 1941-10 ottobre 1942

FEDI Guido, sergente maggiore pilota:

« Secondo pilota di velivolo da bombardamento e di aerosiluranti compiva numerose azioni belliche dando costante prova di non comune valoroso comportamento. Durante una ricognizione notturna offensiva sul Mediterraneo orientale, prendeva parte al siluramento di una petroliera, cooperando al felice esito dell'azione ».

Cielo di Tobruk, 3 aprile 1943

MEDAGLIA DI BRONZO

BRADDE Carlo, 1° aviere motorista:

« Motorista di velivolo da bombardamento sempre distintosi per capacità e ardimento. Offertosi volontario per una missione resa particolarmente rischiosa per essere la prima azione notturna culminata poi con lo abbattimento del velivolo, dimostrava sotto il fuoco nemico serenità, coraggio e fermezza ».

Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 14-21 giugno 1940

FONDI Tommaso, aviere scelto motorista:

« Già distintosi in numerose azioni di volo, otteneva di essere assegnato ad un battaglione di avieri destinato ad operare a fianco dei reparti dell'Esercito. Prescelto quale componente di un distaccamento inviato a scortare un'autocolonna in zona infestata dai ribelli, partecipava ad un lungo ed accanito combattimento, distinguendosi per il suo freddo coraggio, esponendosi con decisione per trarre in salvo un camerata ferito e contribuendo validamente, con l'azione e con l'esempio, a ricacciare con perdite i ribelli assalitori ».

Uonago (A.O.I.), 14 maggio 1941

(5570)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. **1401**.
Classifica tra le strade statali della strada Pianazzo-Madesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La strada comunale Pianazzo-Madesimo in comune di Isolato, è classificata nella rete della strada statale n. 36 del lago di Como e dello Spluga.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 27 novembre 1956, n. **1402**.
Classificazione a statale della strada Torino-Villanova d'Asti e riordinamento degli accessi alla zona sud-est della città di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' classificata fra le strade statali come tratto iniziale della strada statale n. 10 « Padana inferiore », la strada che partendo da Torino per Pino, Chieri, Riva raggiunge a Villanova d'Asti l'attuale tracciato della strada statale n. 10.

Art. 2.

Il tratto iniziale dell'attuale strada statale n. 10: Torino, Moncalieri, Poirino, ove ha origine la strada statale n. 29 « del Colle di Cadibona » muta la sua denominazione e diviene tratto iniziale della strada statale n. 29.

Art. 3.

Il tratto dell'attuale strada statale n. 10 Poirino-Villanova d'Asti, diviene diramazione della strada statale n. 29.

Art. 4.

In dipendenza di quanto sopra i percorsi delle ripetute strade statali numeri 10, 29 e quello della strada statale n. 20 restano individuati come segue:

strada statale n. 10 « Padana inferiore »: Torino, Chieri, Villanova d'Asti, Alessandria, Tortona, Casteggio, Piacenza, Cremona, Mantova, Monselice;

strada statale n. 29 « del Colle di Cadibona »: Torino, Moncalieri, Poirino, Alba, Carcare, Savona, diramazione Poirino, innesto con la strada statale n. 10 presso Villanova d'Asti;

strada statale n. 20 « del Colle di Tenda » e « di Valle Roja »: dall'innesto con la strada statale n. 29 presso Moncalieri per Savigliano, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) al confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. **1403**.
Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire tre miliardi per l'attuazione dei provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata un'ulteriore spesa di lire tre miliardi per l'attuazione dei provvedimenti recati a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento dalla legge 17 luglio 1954, n. 522.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente art. 1 sarà provveduto, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. **1404**.

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.

I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro può, con decreto che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avocare a sè ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.

In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

Art. 3.

Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1.

Art. 4.

Quando il Ministro per il tesoro non ritenga — per motivi eccezionali — di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia avocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art 2.

Art. 6.

Nelle società in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sè e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonchè per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori.

Art. 7.

La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro per il tesoro.

I Collegi dei sindaci e dei revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministro per il tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

Nei casi previsti dal precedente art. 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

Art. 8.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2.

Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

Art. 9.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli even-

tuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le lire 500.

Art. 10.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che può delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni.

Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro si avvale del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.

Art. 12.

Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'art. 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e dagli Enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età.

Art. 13.

Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, in relazione alle norme di cui al comma precedente, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

Art. 14.

Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato.

Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'art. 15.

Art. 15.

Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro per il tesoro può stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 14 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.

Art. 16.

Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — MORO —
ANDREOTTI — CORTESE —
COLOMBO — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. **1405**.

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtù della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della Regione Trentino-Alto-Adige, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692, e fruiscono dei benefici previsti dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederanno a regolare a mezzo di convenzione i rapporti fra gli enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'art. 1 nelle rispettive giurisdizioni, nonchè i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge 4 agosto 1955, n. 692.

Nel caso in cui gli accordi di cui sopra non potessero venire conclusi, tali rapporti tra gli enti medesimi, su richiesta anche di uno di detti enti, saranno disciplinati dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale con suo decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1957-1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1957-1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1957-1958, i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, docente di zoologia alla Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, titolare dell'Istituto botanico dell'Università di Milano;

Moser dott. Luciano, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato;

Nangeroni prof. dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del Sacro Cuore di Milano, esperto;

Forte ing. dott. Mario, capo del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Beneo ing. Enzo, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore dell'Ufficio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Cappabianca dott. Vincenzo, rappresentante del Commissariato per il turismo;

Bertarelli dott. Guido, consigliere del C.A.I., rappresentante del Club Alpino Italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, presidente del Touring Club Italiano, rappresentante del T.C.I.;

il presidente della Giunta provinciale di Trento;

il presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

il presidente della Giunta provinciale di Sondrio;

l'amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1956
Registro n. 2, foglio n. 67

(6287)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Lanus, alle dipendenze del Consolato in La Plata (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Lanus, alle dipendenze del Consolato in La Plata (Argentina), è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1956
Registro n. 81, foglio n. 348. — BAGNOLI

(6378)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Proletaria Avanti », con sede in Guanzate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Proletaria Avanti », con sede in Guanzate, dalle quali si rileva che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il dispaccio 10 novembre 1956, n. 53404, del Prefetto di Como;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Proletaria Avanti » di Guanzate, costituita con atto 12 ottobre 1945 del notaio Franco Seveso, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giovanni Zampese, è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa operai edili « La Benaco », con sede in Desenzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la situazione patrimoniale al 30 aprile 1956 della Cooperativa operai edili « La Benaco », di Desenzano, dalla quale risulta che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei soci dell'ente stesso, in data 20 maggio stesso anno, con la quale viene invocato il provvedimento della messa in liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa in data 19 agosto 1956, dal quale risultano gli estremi e la proposta per l'adozione del provvedimento invocato dall'assemblea dei soci;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota 6 novembre 1956, n. 6651, del Prefetto di Brescia;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa operai edili « La Benaco » di Desenzano, costituita con atto 13 giugno 1954 del notaio Angelo Barzizza, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il rag. Carlo Menini, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa agricola e di consumo fra lavoratori, con sede in Merlino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa agricola e di consumo fra lavoratori, con sede in Merlino, emessa dal tribunale di Lodi in data 6 agosto 1956;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a mente dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 195 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa agricola e di consumo fra lavoratori, con sede in Merlino, costituita con atto 27 settembre 1953 del notaio Gherardo Cazzaniga, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Enrico Butti, è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6413)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Iglesias.

Relazione illustrativa al decreto n. 05541 *del* 12 *dicembre* 1956, *con il quale viene prorogata la gestione commissariale del comune di Iglesias.*

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1956 venne sciolto il Consiglio comunale di Iglesias, il quale, nonostante formale diffida della Prefettura, non aveva provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, la situazione del comune di Iglesias è, ora, tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga ulteriormente prorogata.

Sono, infatti, attualmente in corso di esame da parte del commissario straordinario talune importanti questioni la cui soluzione appare già indirizzata verso prossime conclusioni e che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano realizzate dal commissario anzidetto.

D'altra parte, non sussistono già elementi convincenti di una modifica dell'orientamento del Corpo elettorale di Iglesias, tale da assicurare che dalla consultazione elettorale scaturisca un risultato che eviti la situazione di parità delle opposte correnti rappresentate nel Consiglio comunale e che ha reso impossibile la costituzione dei normali organi amministrativi del Comune.

In considerazione di tali motivi, ho ritenuto, con l'unito provvedimento, di dover prorogare la gestione straordinaria del comune di Iglesias.

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1956, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias e fu nominato il dott. Onofrio Galletti, ff. vice prefetto, commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale;

Visto il successivo decreto Presidenziale in data 8 novembre 1956, che nomina, nel predetto incarico, il dottor Enrico Parodi, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, in sostituzione del dott. Galletti, trasferito ad altra sede;

Considerato che, per effetto del decreto in data 13 settembre, la gestione commissariale dovrebbe avere termine con il 13 dicembre corrente;

Ritenuto, peraltro, che la situazione del comune di Iglesias consiglia che venga mantenuta ancora per qualche tempo la gestione commissariale, sopratutto per dar modo al commissario straordinario di poter definire talune importanti questioni già in avanzata fase di soluzione;

Attesa, pertanto, la necessità di prorogare la gestione straordinaria;

Visto l'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Iglesias è, a termini di legge, ulteriormente prorogata.

Cagliari, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: CAPPUCCIO

(6410)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Fano.

Relazione in ordine alla proroga della gestione straordinaria del comune di Fano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre successivo, veniva sciolto il Consiglio comunale di Fano, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso e nominato commissario straordinario al detto Comune il prof. Domenico Pace.

Con il 13 dicembre 1956 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso di adozione alcuni importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, sarebbe sommamente pregiudizievole, per gli interessi di quella civica azienda, la cessazione della gestione commissariale. Non appare, inoltre, opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale.

Per tali considerazioni, si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 13 dicembre 1956, la gestione commissariale in atto presso il comune di Fano, al che si è provveduto con l'allegato decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, norme richiamate in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Pesaro, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre successivo, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Fano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del prof. Domenico Pace;

Considerato che con il 13 dicembre 1956 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Fano, affidata al prof. Domenico Pace con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1956, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 13 dicembre 1956.

Pesaro, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: SALERNO

(6411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 617 del 22 dicembre 1956
Canone di abbonamento alle diffusioni televisive

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con prevvedimento n. 617 del 22 dicembre 1956, ha adottato la seguente decisione.

CANONE DI ABBONAMENTO ALLE DIFFUSIONI TELEVISIVE

In relazione all'art. 8 della convenzione in data 26 gennaio 1952, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. Radio Audizioni Italia Società azionaria con sede sociale in Roma, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi, a parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 383 dell'11 novembre 1953, ha stabilito quanto segue:

1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1957 i detentori per uso privato di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive devono corrispondere, in aggiunta al canone per le radioaudizioni per uso privato di L. 420 ed al relativo sovraprezzo di L. 2030 (che nel complesso ammontano a L. 2450 per gli utenti paganti in un'unica soluzione annuale), un'aliquota addizionale di L. 11.550 annue in aggiunta al sovraprezzo. Il sovraprezzo annuale viene così determinato nella misura di L. 13.580 che, addizionato al canone di L. 420, corrisponde all'importo globale di L. 14.000 annue. Per pagamenti rateali, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, la rata semestrale globale ammonta a L. 7145 e quella trimestrale a L. 3720.

2. — Con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 1957, i canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per le radioaudizioni) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive fuori dell'ambito familiare, sono complessivamente determinati come segue, per le stesse categorie di utenti contemplate nelle tariffe per le radioaudizioni:

Categoria A):

Canone base:

a) Alberghi ed esercizi pubblici di lusso, I, II e III categoria; pensioni di lusso, I e II categoria; navi di lusso:
importo annuale L. 36.000, rata semestrale L. 18.350, rata trimestrale L. 9550;

b) Alberghi ed esercizi pubblici di IV categoria; pensioni di III categoria e locande; altre navi:
importo annuale L. 28.000, rata semestrale L. 14.300, rata trimestrale L. 7450;

c) Ospedali, cliniche e case di cura:
importo annuale L. 18.000, rata semestrale L. 9200, rata trimestrale L. 4800;

d) Automezzi ed aerei in servizio pubblico:
importo annuale L. 28.000, rata semestrale L. 14.300, rata trimestrale L. 7450;

e) Circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati:
importo annuale L. 18.000, rata semestrale L. 9200, rata trimestrale L. 4800;

f) E.N.A.L. e C.R.A.L.:
importo annuale L. 17.000, rata semestrale L. 8650, rata trimestrale L. 4500;

g) Mense aziendali:
importo annuale L. 15.000, rata semestrale L. 7650, rata trimestrale L. 3980.

Categoria B):

Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa)

a) Alberghi e navi per ogni stanza e locale, escluso il primo, munito di apparecchio T.V. od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive:
importo annuale L. 6120, rata semestrale L. 3150, rata trimestrale L. 1620;

b) Ospedali e case di cura: per ogni locale escluso il primo, munito di apparecchio T.V. od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive:
importo annuale L. 3060, rata semestrale L. 1590, rata trimestrale L. 830.

3. — I detentori di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle sole diffusioni radiofoniche, sia per uso privato sia fuori dell'ambito familiare, continueranno a corrispondere i canoni ed i sovraprezzi nell'ammontare già determinato con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 93 del 9 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 26 luglio 1948.

(6439)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Mario Ricci, nato a Pavia il 9 gennaio 1883, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 5 luglio 1906, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1905-1906.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(6313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Fiumicello (Udine).

Con decreto Ministeriale 29 novembre 1956, n. 1999, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, con il quale è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica « Tiel Mondina », riportata sul catasto del comune di Fiumicello (Udine) con il mappale 952/1.

(6365)

Determinazione dell'indennità dovuta alla Società Anonima Mobiliare ed Agricola (S.A.M.E.A.), con sede in Venezia, per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261, in data 16 ottobre 1956, alla pagina 3747, al n. 8 d'ordine dell'elenco, in luogo di « 4182 » leggasi « 4183 ».

(6390)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 in data 24 ottobre 1956, alla pagina 3849, colonna 2ª rigo 22, in luogo di « SOCIETA' ANONIMA IL PELAGONE, con sede in Milano » leggasi « SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA DEL PELAGONE », con sede in Milano.

(6388)

Determinazione dell'indennità dovuta alla ditta Banchini Bruno fu Gennaro per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, in data 13 novembre 1956, alla pagina 4139, colonna 2ª righi 37 e 39, in luogo di « BIANCHINI » leggasi « BANCHINI ».

(6389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale				
						N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	ARNO' Giambattista fu Carlo	Avetrana	1.96.70		(terzo residuo	quota Ente)		340.771 —	340.000 —	—
2	AZZOLINI Giovanni fu Giuseppe	Brindisi	5.16.31		Id.	Id.		2.768.743,25	2.765.000 —	—
3	BOLLETTIERI Gregorio fu Roberto	Irsina	27.05.67		Id.	Id.		334.769,15	830.000 —	13- 1-55
4	CAMPA ALARI Pasqualina fu Vincenzo	Brindisi	1.39.96		Id.	Id.		491.344,85	490.000 —	—
5	CAZZATO Salvatore Donato fu Antonio	Nardò	8.75.57		Id.	Id.		863.317 —	860.000 —	2-12-55
6	D'AMATO CANTORIO Rocco fu Eugenio	Ferrandina	14.66.85		Id.	Id.		632.769,45	630.000 —	18-12-54
7	DE GENNARO Adelchi fu Giuseppe	Larino	0.27.01		Id.	Id.		35.664 —	35.000 —	—
8	DE MARCO Lucio fu Pietro	Brindisi	8.85.52		Id.	Id.		4.294.754,50	4.290.000 —	—
9	FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe	Bernalda	1.24.22		Id.	Id.		274.830,85	270.000 —	—
10	FOLONARI Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo	San Severo	5.28.39		Id.	Id.		2.700.072,90	2.700.000 —	—
11	GRASSI Guglielmo fu Giuseppe	Melendugno	7.51.56		Id.	Id.		3.968.246,70	3.965.000 —	14- 1-56
12	GUADALUPI Vincenzo e Carlo fu Angelo	Brindisi	54.23.61		Id.	Id.		3.628.952,30	3.625.000 —	20-12-55
13	LORUSSO Giovanni di Antonio	Matera	22.21.76		Id.	Id.		1.900.506 —	1.900.000 —	25- 8-55
14	MATERI Guglielmo fu Antonio	Grottole	16.39.25		Id.	Id.		1.263.194 —	1.260.000 —	—
15	Eredi di NORANTE Vincenzo fu Domenico Antonio	Campomarino	98.38.40		Id.	Id.		11.688.019,20	11.685.000 —	18-10-54
16	PANSINI Francesco fu Bonifacio	Stornara	1.10.44		Id.	Id.		240.493 —	240.000 —	—
17	PARLATO Mario fu Michele	Lesina	31.53.37		Id.	Id.		2.469.085,20	2.465.000 —	11-10-54
18	SPIRITO Nicola fu Domenico	Ferrandina	80.34.60		Id.	Id.		2.909.177,85	2.905.000 —	25- 6-56
19	TAFURI Marianna fu Bernardino, maritata SANGIOVANNI	Nardò	8.54.64		Id.	Id.		842.673 —	840.000 —	16- 5-56
20	TAMBORRINO Clementina di Vincenzo, maritata EPISCOPO	Torchiarolo	3.86.59		Id.	Id.		1.913.620,50	1.910.000 —	—
21	TERRIBILE Salvatore di Francesco	Gravina	4.12.27		Id.	Id.		371.455,80	370.000 —	6- 4-56
22	TUPPUTI SCHINOSA Ottavio fu Giuseppe (eredi)	Andria	24.28.05		Id.	Id.		7.120.258,35	7.120.000 —	—
23	TUPPUTI SCHINOSA Tommaso fu Giuseppe	Andria	27.67.13		Id.	Id.		8.114.607 —	8.110.000 —	—

Roma, addì 5 dicembre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(6201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1956

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1956 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1956			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1956		4.272		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	896.004		789.062	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	49.874		184.452	
Totale		945.878		973.514
In conto movimento di capitali — competenza	21.234		44.473	
In conto movimento di capitali — residui	2.159		19.593	
Totale		23.393		64.066
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	779.668		732.479	
Conti correnti	2.280.489		2.205.696	
Incassi da regolare	437.862		430.329	
Altre gestioni	1.334.119		1.139.409	
Totale		4.832.138		4.507.913
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	526		798	
Pagamenti da regolare	26.155		76.392	
Altri crediti	1.869.534		2.079.490	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	10.410		6.217	
Totale		1.906.625		2.162.897
Totale generale incassi e pagamenti		7.712.306		7.708.390
Fondo di cassa al 30 novembre 1956		—		3.916
Totale a pareggio		7.712.306		7.712.306

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1956 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.916	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	271		
Pagamenti da regolare	91.188		
Altri crediti	517.570		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	23.220		
Totale crediti		632.249	
In complesso			636.165
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.818.440		
Conti correnti	455.027		
Incassi da regolare	53.268		
Altre gestioni	370.668		
Totale debiti			3.697.403
Situazione del Tesoro (passività)			3.061.238

Circolazione di Stato al 30 novembre 1956		
metallica	L.	29.775 —
cartacea	»	29.594 —
	L.	59.369 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6429)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1956

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.228.764.589,86
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		11.424.477.610,46
Portafoglio su piazze italiane	»		398.999.208.724,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		66.460.383,13
Anticipazioni	»		75.962.571.023 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		70.634.688.772,09
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		63.433.093.979,72
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		866.682.763.042,02
Partite varie	»		3.468.056.964,44
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000)	L.		48.911.306.268,55
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		335.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		17.193.738.814,72
Spese	»		25.878.827.422,91
	L.		2.488.495.585.566,38
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.714.273.802.338,25
	L.		6.202.769.387.904,63
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.547.527,02
TOTALE GENERALE	L.		6.202.801.935.431,65

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.619.986.006.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.510.277.236,76
Depositi in conto corrente liberi	»		97.188.000.650,08
Conti correnti vincolati	»		580.922.368.469,34
Creditori diversi	»		141.070.656.625,16
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	54.071.526.994,41	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	47.435.391.442,98	6.636.135.551,43
Rendite del corrente esercizio	L.		26.230.561.820,86
	L.		2.485.544.006.853,63
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.576.318.188 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.075.260.524,75	2.951.578.712,75
	L.		2.488.495.585.566,38
Depositanti	»		3.714.273.802.338,25
	L.		6.202.769.387.904,63
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.547.527,02
TOTALE GENERALE	L.		6.202.801.935.431,65

(6428)

Il Governatore: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 296

Corso dei cambi del 27 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,88	624,95	624,95	624,80	624,90	624,90	624,81	624,81	—
$ Can.	650,85	650,75	651,50	652 —	651,05	651,05	651,75	650,75	650,75	—
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,81	145,84	145,75	145,81	145,83	145,80	145,80	—
Kr. D.	90,55	90,58	90,60	90,57	90,50	90,55	90,61	90,56	90,56	—
Kr. N.	88 —	88,02	88,08	90,06	88 —	88 —	88,065	88 —	88 —	—
Kr. Sv.	121,40	121,44	121,42	121,43	121,45	121,40	121,46	121,42	121,42	—
Fol.	164,80	164,85	164,69	164,72	164,70	164,80	164,66	164,82	164,82	—
Fr. B.	12,517	12,53	12,50	12,512	12,5125	12,53	12,51	12,52	12,52	—
Fr. Fr.	178,50	178,55	178,52	178,48	178,47	178,51	178,50	178,54	178,54	—
Fr. Sv. acc.	143,35	143,40	143,39	143,36	143,35	143,25	143,39	143,39	143,39	—
Lst.	1754,75	1755,25	1755 —	1755 —	1754,90	1755 —	1755 —	1754,75	1754,75	—
Dm. occ.	149,86	149,83	149,86	149,86	149,82	149,85	149,85	149,86	149,86	—

Media dei titoli del 27 dicembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	86,025
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	95,175
Id 5 % (Ricostruzione)	70,85
Id 5 % (Riforma fondiaria)	85,45
Id 5 % 1936	81,875
Id 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,325

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	94,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	81,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	81,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,925
1 Dollaro canadese	651,875
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,59
1 Corona norvegese	88,062
1 Corona svedese	121,445
1 Fiorino olandese	164,64
1 Franco belga	12,512
100 Franchi francesi	178,49
1 Franco svizzero acc.	143,375
1 Lira sterlina	1755 —
1 Marco germanico	149,855

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario, già Monte frumentario, di Agropoli (Salerno), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario, già Monte frumentario, di Agropoli (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario, già Monte frumentario, di Agropoli (Salerno), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(6369)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 799;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e tutti i documenti debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine perentorio del 30 aprile 1957.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con elenco degli stessi in carta libera, redatto in duplice esemplare:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede; se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore;

7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate dal concorrente in calce al foglio, dal sindaco del Comune o dal pretore del mandamento dove l'aspirante risiede o da un notaio.

Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante dell'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un Ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale distrettuale della somma di lire duemilaquattrocento, di cui lire seicento per tassa di concorso e lire milleottocento per contributo alle spese del concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Non sono ammessi al concorso coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art. 3 tutti i documenti prescritti. Anche i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria devono essere presentati entro lo stesso termine indicato nell'art. 3.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principii dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio.

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno o in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 200, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1956
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 160. — FLAMMIA

(6391)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a trentasette posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicem-

bre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere e n. 17 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trentasette posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche oppure in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma ovvero di una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono partecipare al concorso suddetto gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo delle carriere di concetto anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella corrispondente al grado 10° del soppresso ordinamento gerarchico e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni quaranta:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8 nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare

(per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma,

della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal medico e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6º del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale

verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1956
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 208. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

Diritto civile e commerciale; nozioni di procedura civile.

Parte seconda:

Diritto amministrativo e costituzionale; nozioni di diritto penale.

Parte terza:

Economia politica; scienza delle finanze; sistema tributario dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti

1) Nozioni di statistica;

2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Direzione generale dei monopoli di Stato
Servizio affari generali e personale,
piazza Mastai, 11 ROMA

Il sottoscritto nato a (prov. di . . .) il (1) e residente in . . (prov. .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a trentasette posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in conseguita presso l'Università di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari (4)

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

., li 1956

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V per l'autenticità della firma del sig .. . . .
(5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano: da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizi militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali:

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6372)

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aiuto al pubblico macello del comune di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 101533-San. del 28 febbraio 1956, col quale è stato bandito il pubblico concorso per il posto di veterinario aiuto al pubblico macello del comune di Messina;

Ritenuto dovere costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificata dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 13 della legge 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la segnalazione dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Vista la terna proposta dal Comune interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Alvino dott. Sabino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Mirri prof. Adelmo, direttore dell'Istituto zooprof. della Università di Palermo;

Romagnoli prof. Aldo, direttore di clinica medica veterinaria dell'Università di Messina;

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;

Caronna dott. Calogero, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giov. Battista D'Amico, funzionario di gruppo *A* del Ministero dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede a Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e all'albo della Prefettura, nei modi e termini di legge.

Messina, addì 28 novembre 1956

Il prefetto: Russo

(6320)

PREFETTURA DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1955, n. 43116, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 854, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni avanzate dall'Ordine dei medici della provincia di Treviso e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione del concorso per i posti di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pussini dott. Arturo, vice prefetto.

Componenti:

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;

Vascellari dott. Giuseppe, primario medico presso l'Ospedale civile di Vittorio Veneto;

Stefanelli prof. Sergio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Treviso;

Gritti dott. Guido, medico condotto del comune di San Polo di Piave.

Segretario:

De Rosa dott. Arnaldo, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Treviso ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Treviso, addì 3 dicembre 1956

Il prefetto: Castellucci

(6322)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 14769 del 22 marzo 1955, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1954;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1954, è costituita come appresso

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti

Zinzi dott. Francesco, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Mercato prof. dott. Arnaldo, docente in patologia ed anatomia patologica veterinaria;

Frontere dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Musumeci dott. Nunzio, consigliere di prefettura di seconda classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1956

Il prefetto: Nicosia

(6319)

PREFETTURA DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 1° aprile 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 16350, in data 16 maggio 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 1° aprile 1956;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Padova;

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:

Mattessi dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:

Carvin dott. Lodovico, medico provinciale;

Peserico prof. Enoch, primario della divisione medica dell'Ospedale civile di Padova;

Zaniboni prof. Aldo, primario della divisione chirurgica dell'Ospedale civile di Padova;

Magnabosco dott. Lamberto, medico condotto.

Segretario:

Bandettini dott. Alberto, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Padova, addì 24 novembre 1956

Il prefetto: ZACCHI

(6321)

PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visti i propri decreti numeri 37892 e 41699, rispettivamente in data 14 luglio e 26 ottobre 1956, con i quali sono state dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1954;

Ritenuto che l'ostetrica Valentina Antoniacomi ha rinunciato alla condotta di Comeglians, intendendo mantenere la già conseguita titolarità della sede di Erto e Casso, di cui era stata dichiarata vincitrice col citato decreto n. 37892;

Che si rende, pertanto, necessario apportare le conseguenti variazioni ai provvedimenti di cui sopra;

Vista la dichiarazione di accettazione della condotta di Comeglians, in luogo di quella di Erto e Casso, resa dalla ostetrica Eva Duria;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1° L'ostetrica Valentina Antoniacomi è confermata vincitrice della condotta di Erto e Casso.

2° L'ostetrica Eva Duria è dichiarata vincitrice della condotta di Comeglians.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Udine, addì 28 novembre 1956

Il prefetto: BOCCIA

(6347)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 32294, in data 25 agosto 1956, con il quale venivano dichiarati i vincitori delle nove condotte veterinarie della provincia di Sassari messe a concorso con decreto n. 17352/San., in data 19 giugno 1954;

Ritenuto che i dottori Perella Raffaello, Satta Attilio, Fadda Antonio Baingio e Saccu Ernesto hanno rinunziato rispettivamente alle condotte di Siligo (consorziale con Banari e Bessude), Usini (consorziale con Uri), Benetutti e Nule;

Ritenuta la necessità di provvedere a nominare i concorrenti che seguono in graduatoria i predetti vincitori e che hanno chiesto le anzidette sedi in ordine di preferenza;

Vista la graduatoria del concorso in questione approvata con decreto n. 32293, in data 24 agosto 1956, e le domande dei concorrenti interessati;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 32294, in data 28 agosto 1956, i seguenti concorrenti idonei al concorso veterinario di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Satta Attilio: Siligo (consorziale con Banari e Bessude);
2. Fadda Antonio Baingio: Usini (consorziale con Uri);
3. Saccu Ernesto: Benetutti;
4. Saba Vittorio: Nule.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino della Regione » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 27 novembre 1956

Il prefetto: ABBATE

(6348)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 33309 Div. 3ª, in data 30 agosto 1956, con il quale il dott. Raglione Francesco è stato assegnato alla condotta medica del comune di Rocca di Botte;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 33308 Div. 3ª, in data 30 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956, e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto di essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Stocchi Silvio residente in Marana di Montereale;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Rocca di Botte è assegnata al dott. Stocchi Silvio.

Il sindaco del comune di Rocca di Botte, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Rocca di Botte.

L'Aquila, addì 3 dicembre 1956

Il prefetto: MORGSI

(6345)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 29076/3/san. in data 20 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 20 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 30832/3/san. del 20 luglio 1956, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Visti i decreti n. 34551/3/san. del 14 agosto 1956, numero 38293/3/san. del 10 settembre 1956, n. 41603/3/san. del 1° ottobre 1956, n. 46321/3/san. in data 30 ottobre 1956, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte resesi vacanti per rinuncia da parte dei candidati;

Ritenuto che i vincitori delle condotte mediche di Cartosio Malvicino (Consorzio) e Ponzone (Cimaferle-Toleto e Piancastagna) hanno rinunciato alle condotte stesse;

Che, pertanto, deve procedersi all'assegnazione delle sedi predette ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Rosmino dott. Guido: Cartosio Malvicino (Consorzio);
2. Einaudi dott. Giovanni Ponzone (Cimaferle-Toleto-Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 27 novembre 1956

Il prefetto: ADAMI

(6340)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 4491 del 13 aprile 1956, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1955;

Visti i verbali e la graduatoria compilati dalla Commissione giudicatrice al concorso, nominata con decreto prefettizio n. 29963 del 4 ottobre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Megna Giovanni	punti 55,94	su 10
2. Bove Vincenzo	» 51,79	»
3. Fucci Salvatore	» 51,63	»
4. Principe Michele	» 49,81	»
5. Vecchiolla Bartolomeo	» 49,46	»
6. Bologna Luigi	» 48,50	»
7. Procaccini Marco	» 47,88	»
8. Marotta Pietro	» 47,53	»
9. Dello Ioio Tristano	» 47,50	»
10. Bizzarro Pasquale	» 47,41	»
11. Negro Domenico	» 47,29	»
12. Bove Raffaele	» 47,21	»
13. D'Allocco Michele	» 46,95	»
14. Perreca Raffaele	» 46,00	»
15. Lo Conte Francesco	» 45,85	»
16. Bischetti Daniele	» 45,68	»
17. Servodio Carmine	» 45,22	»
18. D'Avico Antonio	» 43,52	»
19. De Remigis Fernando	» 43,52	»
20. Montemurro Nicola	» 42,15	»
21. Fioretti Luigi	» 41,31	»
22. Taddeo Fernando	» 41,25	»
23. Narciso Giuseppe	» 41,13	»
24. Girardi Pietro	» 38,75	»
25. Berchiccii Nicola	» 36,50	»
26. Gaggiano Michelangelo	» 36,50	»
27. D'Aiello Alfonso	» 36,18	»
28. Mocini Secondo	» 35,51	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 5 dicembre 1956

Il prefetto: DE PALO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 37370 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1955;

Viste le istanze dei candidati idonei nelle quali sono indicate, in ordine di preferenza, le sedi richieste;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Megna Giovanni: Airola (consorzio con Moiano e Bucciano);

2) Bove Vincenzo: Melizzano (consorzio con Limatola);

3) Fucci Salvatore: Sant'Agata dei Goti (consorzio con Durazzano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 5 dicembre 1956

Il prefetto: DE PALO

(6339)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.